

	<p style="text-align: center;">COMUNE DI BAIKO <i>Provincia di Reggio Emilia</i></p>	<p>Piazza della Repubblica, n.1 42031 Baiso R.E. tel. 0522-993511 e-mail comune@comune.baiso.re.it C.F. 80019170353</p>
---	--	--

Riduzione della base imponibile per fabbricati di interesse storico o artistico

Il d.l. 02 marzo 2012, n° 16, convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 aprile 2012, n° 44, (articolo 4, comma 5, lettera b)) ha disposto una integrazione all'articolo 13, comma 3, d.l. 06 dicembre 2011, n° 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n° 214, di seguito il testo normativo:

La base imponibile è **ridotta del 50 per cento**:

- a) per i **fabbricati di interesse storico o artistico** di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n° 42;
- b) (...).

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione prevista (riduzione del 50% della base imponibile IMU) il fabbricato deve essere qualificato di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 10 del sopra richiamato Decreto Legislativo.

Qualora il fabbricato che presenta interesse artistico, storico, archeologico o etnoantropologico, non sia di proprietà di un ente pubblico, l'interesse storico o artistico è attribuito dalla **Dichiarazione dell'interesse culturale** prevista dall'articolo 13 del medesimo decreto. In mancanza della stessa il fabbricato **non** ha diritto all'agevolazione.

L'eventuale diritto all'agevolazione deve essere necessariamente comunicato con la dichiarazione IMU dal contribuente che intende avvalersene. Non è dovuta la dichiarazione IMU nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a presentare la dichiarazione in ambito di vigenza dell'ICI indicando lo stato di immobile storico.

Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato sulla base delle scritture contabili.